



Documento di seduta

A8-0263/2018

18.7.2018

RELAZIONE

sulle relazioni tra l'UE e i paesi terzi nel campo della regolamentazione e della
vigilanza dei servizi finanziari
(2017/2253(INI))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Brian Hayes

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	10
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	11

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle relazioni tra l'UE e i paesi terzi nel campo della regolamentazione e della vigilanza dei servizi finanziari (2017/2253(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione del 25 febbraio 2009 del gruppo di esperti ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'Unione europea, presieduto da Jacques de Larosière,
- vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2014 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il riesame del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF)¹,
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 15 maggio 2014 dal titolo "Economic Review of the Financial Regulation Agenda" (Analisi economica del programma relativo alla regolamentazione finanziaria) (SWD(2014)0158),
- vista la relazione della Commissione dell'8 agosto 2014 sull'operato delle autorità europee di vigilanza (AEV) e del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) (COM(2014)0509),
- vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sul ruolo dell'UE nel quadro delle istituzioni e degli organi finanziari, monetari e di regolamentazione internazionali²,
- vista la comunicazione della Commissione del 23 novembre 2016 dal titolo "Invito a presentare contributi sul quadro di regolamentazione dell'UE in materia di servizi finanziari" (COM(2016)0855),
- vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul bilancio e le sfide concernenti la regolamentazione dell'UE in materia di servizi finanziari: impatto e via da seguire per un quadro di regolamentazione finanziaria dell'UE più efficiente ed efficace e per un'Unione dei mercati dei capitali³,
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 27 febbraio 2017 dal titolo "EU equivalence decisions in financial services policy: an assessment" (Decisioni dell'UE in materia di equivalenza nel settore dei servizi finanziari: una valutazione) (SWD(2017)0102),
- vista la sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito⁴,
- visto l'articolo 52 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari

¹ Testi approvati, P7_TA(2014)0202.

² Testi approvati, P8_TA(2016)0108.

³ Testi approvati, P8_TA(2016)0006.

⁴ Testi approvati, P8_TA(2018)0069.

(A8-0263/2018),

- A. considerando che, dopo la crisi finanziaria, sono stati adottati oltre 40 nuovi atti legislativi dell'UE in materia finanziaria, 15 dei quali comprendono "disposizioni relative ai paesi terzi" che conferiscono alla Commissione, a nome dell'UE, la facoltà di decidere unilateralmente se le norme di regolamentazione in vigore nelle giurisdizioni straniere possono essere considerate equivalenti;
- B. considerando che l'equivalenza e i diritti conferiti dal passaporto sono concetti nettamente diversi, da cui derivano diritti e obblighi differenti per le autorità di regolamentazione e di vigilanza, le istituzioni finanziarie e i partecipanti al mercato; che le decisioni di equivalenza non conferiscono diritti di passaporto alle istituzioni finanziarie stabilite nei paesi terzi, in quanto tale concetto è indissolubilmente legato al mercato interno e al suo quadro comune di regolamentazione, vigilanza, esecuzione e attività giudiziaria;
- C. considerando che nessun accordo commerciale stipulato dall'UE ha mai incluso disposizioni sull'accesso reciproco transnazionale nel settore dei servizi finanziari;
- D. considerando che non esiste un quadro unico alla base delle decisioni in materia di equivalenza; che ogni atto legislativo stabilisce un regime di equivalenza mirato in funzione dei suoi obiettivi strategici; che le attuali disposizioni in materia di equivalenza prevedono approcci diversi che consentono una serie di vantaggi possibili a seconda del fornitore di servizi finanziari e del mercato in cui opera;
- E. considerando che l'equivalenza è in particolare uno strumento atto a promuovere la convergenza normativa a livello internazionale, il che potrebbe portare a una maggiore concorrenza nel mercato interno dell'UE su un piano di parità, evitando nel contempo l'arbitraggio regolamentare, tutelando i consumatori e gli investitori, preservando la stabilità finanziaria dell'UE e mantenendo la coerenza nel mercato interno; che l'equivalenza è altresì uno strumento atto a garantire un trattamento giusto ed equo in termini di regolamentazione e vigilanza tra le istituzioni finanziarie dell'UE e quelle dei paesi terzi;
- F. considerando che le decisioni di equivalenza si fondano sul codice unico dell'UE e sono adottate sulla base di una valutazione tecnica; che dovrebbero tuttavia essere soggette a un maggiore livello di controllo da parte del Parlamento;
- G. considerando che la Commissione definisce l'equivalenza come uno strumento chiave per gestire efficacemente l'attività transfrontaliera degli operatori del mercato in un contesto prudenziale solido e sicuro con le giurisdizioni dei paesi terzi che rispettano, attuano e applicano rigorosamente le stesse elevate norme prudenziali dell'UE;
- H. considerando che il futuro recesso del Regno Unito dall'UE potrebbe avere un impatto significativo sulla regolamentazione e sulla vigilanza dei servizi finanziari, dato lo stretto rapporto esistente tra gli Stati membri in questo settore; che i negoziati per il recesso del Regno Unito dall'UE sono ancora in corso;
- I. considerando che in caso di approvazione e di ratifica dell'accordo di recesso, incluso il periodo di transizione, le istituzioni finanziarie avranno più tempo per adeguarsi alla

Brexit; che, in assenza di un periodo di transizione, la Commissione e le autorità europee di vigilanza (AEV) devono essere pronte a proteggere la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato interno e l'autonomia del processo decisionale dell'UE;

- J. considerando che, ai fini della stabilità finanziaria dell'Unione, è necessario considerare attentamente l'interconnessione tra i mercati dei paesi terzi e il mercato unico dell'UE;
- K. considerando che, nella sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul bilancio e le sfide concernenti la regolamentazione dell'UE in materia di servizi finanziari, il Parlamento ha invitato la Commissione a "proporre un quadro coerente, uniforme, trasparente e pratico per le procedure e le decisioni relative all'equivalenza dei paesi terzi, tenendo conto di un'analisi basata sui risultati e delle norme o degli accordi internazionali";

Relazioni con i paesi terzi dallo scoppio della crisi

- 1. osserva che, a seguito della crisi finanziaria, l'UE ha ulteriormente sviluppato la propria regolamentazione finanziaria attraverso riforme di ampia portata e l'attuazione di norme internazionali; accoglie con favore la maggiore cooperazione in materia di regolamentazione e vigilanza tra l'UE e i paesi terzi; riconosce che ciò ha contribuito a migliorare la coerenza generale della regolamentazione finanziaria e a rendere l'UE più resiliente agli shock finanziari globali;
- 2. ritiene che l'UE dovrebbe promuovere a livello mondiale riforme della regolamentazione finanziaria volte a ridurre il rischio sistemico e a rafforzare la stabilità finanziaria e che dovrebbe adoperarsi a favore di un sistema finanziario aperto, integrato, efficiente e resiliente che favorisca la crescita economica sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro e gli investimenti; sottolinea che qualsiasi quadro di cooperazione internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza dovrebbe salvaguardare la stabilità finanziaria nell'Unione e rispettare il suo regime e le sue norme di regolamentazione e di vigilanza come pure la loro applicazione;
- 3. rileva con preoccupazione che la cooperazione internazionale è sempre più difficile da realizzare a causa di interessi nazionali divergenti e della tendenza intrinseca a spostare i rischi verso altre giurisdizioni;

Procedure di equivalenza dell'UE

- 4. osserva che vari atti legislativi dell'UE contengono disposizioni specifiche sulla cooperazione normativa con i paesi terzi riguardanti la cooperazione in materia di vigilanza e le misure prudenziali;
- 5. sottolinea che il riconoscimento dell'equivalenza è una decisione unilaterale adottata dall'Unione sulla base delle proprie norme; ritiene che in alcuni casi specifici la cooperazione internazionale potrebbe essere promossa anche per mezzo di meccanismi di cooperazione tra l'UE e i paesi terzi;
- 6. sottolinea che l'UE dovrebbe incoraggiare le altre giurisdizioni a garantire l'accesso ai loro mercati finanziari ai partecipanti al mercato dell'UE;

7. evidenzia che, attraverso le sue relazioni con i paesi terzi nel campo della regolamentazione e della vigilanza dei servizi finanziari, l'UE dovrebbe rafforzare la cooperazione fiscale con i paesi terzi, conformemente alle norme internazionali e dell'Unione; ritiene che le decisioni di equivalenza debbano essere subordinate alla presenza, nei paesi terzi, di norme adeguate sulla lotta all'evasione fiscale, alla frode fiscale, all'elusione fiscale e al riciclaggio;
8. riconosce che il regime di equivalenza dell'UE è parte integrante di alcuni dei suoi atti legislativi in materia di regolamentazione e vigilanza dei servizi finanziari e può offrire diversi vantaggi, tra cui un aumento della concorrenza, maggiori flussi di capitale nell'UE, più strumenti e scelte di investimento per le imprese e gli investitori dell'UE, una maggiore tutela degli investitori e dei consumatori e la stabilità finanziaria;
9. ribadisce che, nella maggior parte dei casi, le decisioni di equivalenza non conferiscono alle istituzioni finanziarie stabilite in paesi terzi il diritto di prestare servizi finanziari in tutta l'UE; rileva che in alcuni casi tali decisioni possono offrire alle istituzioni finanziarie dei paesi terzi un accesso limitato al mercato unico per alcuni prodotti o servizi;
10. sottolinea, per contro, che il "passaporto UE" conferisce alle imprese il diritto di prestare servizi finanziari in tutto il SEE in virtù della licenza concessa dal loro paese d'origine e sotto la vigilanza dello stesso, e che esso non è pertanto disponibile per le istituzioni finanziarie stabilite in paesi non SEE in quanto si basa su un insieme di requisiti prudenziali armonizzati a norma del diritto dell'Unione e sul riconoscimento reciproco delle licenze;
11. sottolinea che il regime di equivalenza dell'UE è inteso a promuovere la convergenza normativa a livello internazionale e a rafforzare la cooperazione in materia di vigilanza sulla base delle norme dell'UE e internazionali nonché a garantire la parità di trattamento tra le istituzioni finanziarie dell'UE e dei paesi terzi, preservando nel contempo la stabilità finanziaria dell'UE e tutelando gli investitori e i consumatori;
12. ritiene che, allo stato attuale delle cose, una maggiore trasparenza nei confronti del Parlamento europeo andrebbe a vantaggio del processo dell'UE per la concessione dell'equivalenza; ritiene che sarebbe possibile migliorare la trasparenza tramite un quadro strutturato, orizzontale e concreto nonché attraverso orientamenti per il riconoscimento dei quadri di vigilanza dei paesi terzi e un livello di granularità nella valutazione di tali quadri;
13. ritiene che le decisioni di equivalenza debbano essere obiettive, proporzionate e sensibili al rischio, assicurando nel contempo il rispetto delle elevate norme del diritto dell'UE; ritiene inoltre che le decisioni di equivalenza debbano essere adottate nel migliore interesse dell'Unione, degli Stati membri e dei cittadini, tenendo conto della stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri, dell'integrità del mercato, della protezione degli investitori e dei consumatori nonché del funzionamento del mercato interno;
14. ritiene che le valutazioni dell'equivalenza abbiano natura tecnica, mentre osserva che le decisioni di equivalenza presentano una chiara dimensione politica e possono tenere conto di diversi obiettivi strategici; insiste sul fatto che il processo per la concessione

dell'equivalenza a un paese terzo nel settore dei servizi finanziari dovrebbe essere soggetto a un adeguato controllo del Parlamento e del Consiglio e che, onde garantire una maggiore trasparenza, queste decisioni dovrebbero essere adottate mediante atti delegati e ove necessario agevolate ricorrendo a una non obiezione anticipata;

15. osserva che la decisione della Commissione del 21 dicembre 2017 di concedere l'equivalenza alle sedi di negoziazione svizzere nell'ambito della procedura di equivalenza MiFID/MiFIR – limitata a un periodo di 12 mesi con possibilità di proroga, a condizione che siano conseguiti sufficienti progressi nell'elaborazione di un quadro istituzionale comune – presenta una chiara natura politica;
16. osserva che la Commissione ha il diritto di revocare le decisioni di equivalenza, in particolare in caso di sostanziale divergenza normativa del paese terzo, e ritiene che il Parlamento debba essere adeguatamente consultato, in linea di principio prima che sia adottata una decisione di revoca; chiede l'introduzione di procedure trasparenti che disciplinino l'adozione, la revoca o la sospensione delle decisioni di equivalenza;
17. ritiene che sia opportuno mettere a punto un quadro coerente per assicurare la vigilanza continua di un regime equivalente di un paese terzo; reputa che le autorità europee di vigilanza debbano avere la facoltà di fornire consulenza alla Commissione e di esaminare gli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi, dal momento che tali sviluppi possono avere ripercussioni per l'Unione in virtù dell'interconnessione del sistema finanziario; chiede che il Parlamento sia tenuto informato circa le revisioni in materia di regolamentazione e vigilanza intraprese dai paesi terzi; prende atto a tale riguardo del pacchetto legislativo sul riesame del Sistema europeo di vigilanza finanziaria, che prevede un rafforzamento del monitoraggio a seguito di una decisione di equivalenza, tra l'altro per quanto concerne le questioni normative, la vigilanza e l'esecuzione nonché la situazione nel mercato del paese terzo;
18. ritiene che, attraverso il futuro quadro di equivalenza dell'UE, i paesi terzi debbano tenere informate le AEV di qualsiasi sviluppo normativo a livello nazionale e che le decisioni di equivalenza debbano presupporre un'efficace cooperazione in materia di regolamentazione e vigilanza nonché lo scambio di informazioni; ritiene, allo stesso modo, che gli Stati membri debbano mantenere uno stretto dialogo con l'UE;
19. invita la Commissione a istituire e a riesaminare un quadro chiaro che assicuri un'applicazione trasparente, coerente e uniforme delle procedure di equivalenza e che introduca una procedura migliorata per la determinazione, il riesame, la sospensione o la revoca dell'equivalenza; invita la Commissione a valutare i benefici dell'introduzione di una procedura di domanda per la concessione dell'equivalenza ai paesi terzi;
20. chiede che le decisioni di equivalenza siano soggette al monitoraggio continuo dell'AEV competente e che l'esito di tale monitoraggio sia reso pubblico; sottolinea che il monitoraggio dovrebbe riguardare la legislazione pertinente, le pratiche di esecuzione e di vigilanza come pure le principali modifiche legislative ed evoluzioni del mercato nel paese terzo interessato; invita inoltre le AEV a effettuare valutazioni ad hoc degli sviluppi nei paesi terzi sulla base di richieste motivate del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;
21. invita la Commissione a esaminare l'attuale regime di equivalenza e a valutare se esso

contribuisca a creare condizioni di parità tra le istituzioni finanziarie dell'UE e dei paesi terzi, preservando nel contempo la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri, l'integrità del mercato, la protezione degli investitori e dei consumatori nonché il funzionamento del mercato interno; ritiene che tale riesame e le eventuali proposte di miglioramento dovrebbero essere resi pubblici;

22. invita la Commissione a riferire ogni anno al Parlamento europeo in merito a tutte le decisioni in materia di equivalenza, in caso sia di concessione che di sospensione o revoca, e a illustrarne le motivazioni;
23. ricorda l'importanza delle AEV ai fini dell'analisi e del monitoraggio dei quadri di vigilanza e di regolamentazione dei paesi terzi e chiede, al riguardo, che le AEV competenti dispongano della capacità e della facoltà di raccogliere, confrontare e analizzare i dati; ricorda il ruolo delle autorità nazionali competenti (ANC) nell'ambito del processo di autorizzazione per le istituzioni finanziarie che desiderano delegare parte della gestione del portafoglio o della gestione dei rischi a prestatori di servizi in paesi terzi dove il regime di regolamentazione è paragonabile a quello dell'UE, e rammenta l'importanza della convergenza in materia di vigilanza; prende atto del riesame delle AEV attualmente in corso, in particolare le proposte relative alla vigilanza degli accordi di delega, esternalizzazione o trasferimento dei rischi da parte delle istituzioni finanziarie; ritiene che le AEV e le ANC dovrebbero instaurare una stretta cooperazione al fine di condividere le migliori prassi e garantire l'attuazione uniforme della cooperazione e delle azioni di regolamentazione con i paesi terzi;

Ruolo dell'UE nella definizione di norme in materia di regolamentazione finanziaria a livello mondiale

24. sottolinea l'importanza del ruolo attivo dell'UE nella definizione di norme a livello mondiale come strumento per conseguire la coerenza internazionale in materia di regolamentazione finanziaria, con l'obiettivo di massimizzare la stabilità finanziaria, ridurre i rischi sistemici, tutelare i consumatori e gli investitori, evitare lacune normative tra le giurisdizioni e sviluppare un'efficiente sistema finanziario internazionale;
25. chiede la partecipazione attiva dell'Unione e degli Stati membri agli organismi di normazione globali nel settore dei servizi finanziari; ricorda le richieste rivolte alla Commissione dal Parlamento nella sua relazione sul ruolo dell'UE nel quadro delle istituzioni e degli organi finanziari, monetari e di regolamentazione internazionali;
26. chiede inoltre, a tal fine, che il forum congiunto UE-USA per la regolamentazione finanziaria sia potenziato e preveda incontri più regolari al fine di aumentare la frequenza e la coerenza del coordinamento;
27. osserva che il miglioramento delle relazioni con i paesi terzi nel settore dei servizi finanziari e il rafforzamento dei mercati dei capitali dell'UE non devono essere considerati incompatibili tra loro; sottolinea pertanto la necessità di realizzare progressi in relazione al progetto dell'Unione dei mercati dei capitali;

o

o o

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

Approvazione	11.7.2018
Esito della votazione finale	+: 46 -: 4 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Barbara Kappel, Othmar Karas, Georgios Kyrtos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtezar, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Manuel dos Santos, Paloma López Bermejo, Luigi Morgano, Siegfried Mureşan, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Lieve Wierinck
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Pilar Ayuso

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

46	+
ALDE	Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck
ECR	Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty
EFDD	Bernard Monot, Marco Valli
ENF	Barbara Kappel
PPE	Pilar Ayuso, Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Othmar Karas, Georgios Kyrtos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc
S&D	Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker
Verts/ALE	Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4	-
GUE/NGL	Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

2	0
ENF	Gerolf Annemans, Marco Zanni

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti